

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 E DEL D.P.R. 445/00 E S.M.I.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) presentate a CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. – fatte salve le diverse disposizioni della normativa vigente, ivi compresa quella di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. – in attuazione di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/00, cui ci si richiama integralmente.

I controlli di cui al presente regolamento, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, come previsto dal D.P.R. 445/00, sono adottate le seguenti definizioni:

- **certificato**: documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
- **dichiarazione sostitutiva di certificazione**: documento, sottoscritto dal soggetto interessato, prodotto in sostituzione dei certificati;
- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**: documento, sottoscritto dal soggetto interessato, concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste;
- **controllo**: attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso dell'Amministrazione precedente o di altre Amministrazioni;

ART. 3 – OGGETTO DEI CONTROLLI

Le autocertificazioni devono essere sottoposte a controlli in relazione alle tipologie di procedimenti amministrativi per le quali sono rese, rientranti comunque tra quelle di seguito indicate:

- a) procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura agevolativi, sovvenzionale, economica o assimilabili;
- b) procedimenti di appalto;
- c) procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità rispetto al provvedimento da emanare;
- d) procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali e/o concorrenziali;
- e) procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni (**licenze e concessioni???**) laddove le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale.

ART. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli effettuati dagli uffici di CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere svolti a campione o in forma puntuale.

Il controllo a campione, effettuato nelle percentuali riportate nella tabella che segue (valutata anche la consistenza numerica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni che gli uffici ricevono in relazione alle risorse a disposizione per lo svolgimento delle verifiche), è stato ritenuta una modalità di verifica idonea e pertanto individuata da CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. come modalità ordinaria di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Il controllo a campione, è effettuato su un congruo complesso di dichiarazioni, determinato in percentuale sul numero complessivo delle stesse e tale da costituire una base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti dei soggetti dichiaranti nei confronti di CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione è effettuata con sorteggio definito su base di individuazione numerica, rispetto alla percentuale di campionatura scelta (una pratica ogni n. presentate).

Il controllo puntuale, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive presentate in relazione ad un determinato procedimento amministrativo. I controlli puntuali sono effettuati:

- sulle autocertificazioni che siano state preliminarmente soggette ad un controllo a campione e che abbiano dato un risultato negativo superiore al 40% delle autocertificazioni controllate;
- sulle autocertificazioni relative alla situazione reddituale degli assegnatari, dalle quali risulti totale assenza di reddito o una diminuzione di reddito rispetto a quanto dichiarato nel biennio precedente;
- sulle autocertificazioni relative alle aggiudicazioni di appalti;
- eccezionalmente, quando le autocertificazioni riguardino contenuti con rilevanti profili di complessità, in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte.

<i>Servizio</i>	<i>Tipologia di autocertificazione</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Destinatari della verifica</i>
<i>Servizi Generali e Contratti</i>	Autocertificazioni relative all' Elenco Fornitori	10%	Legali rappresentanti delle Imprese o chi per loro ha legittimamente sottoscritto
	Autocertificazioni relative all'Elenco Professionisti	10%	Professionisti
	Autocertificazioni relative alle aggiudicazioni di appalti	Controllo puntuale	Soggetti aggiudicatari
<i>Servizi Gestione Utenza</i>	Autocertificazioni relative alla nascita di figli	Controllo puntuale	
	Autocertificazioni relative all'aggiornamento del canone di locazione	Controllo puntuale	
	Autocertificazioni relative coabitazione in alloggio	Controllo puntuale	

	Autocertificazioni relative a subentro nell'assegnazione di alloggio	Controllo puntuale	
	Autocertificazioni relative a variazione del nucleo familiare	Controllo puntuale	
	Autocertificazioni relative a voltura del contratto di locazione	Controllo puntuale	
<i>Servizi Gestione Risorse</i>	Autocertificazioni relative ad assunzione di personale a tempo indeterminato	Controllo puntuale	Soggetti da assumere
	Autocertificazioni relative ad assunzione di personale a tempo determinato	Controllo puntuale	Soggetti da assumere
	Autocertificazioni relative a corresponsione di assegni familiari	Controllo puntuale	Soggetti aventi diritto
	Autocertificazioni relative ad acquisizione di benefici e fruizione di diritti previsti da norme e contratti (es. diritto allo studio, permessi, aspettative, astensione dal lavoro ecc.)	Controllo puntuale	Soggetti aventi diritto
	Autocertificazioni relative ad ammissione a stages e tirocini presso l'Azienda	Controllo puntuale	Soggetti ammessi a stages e/o tirocini

<i>ALTRI</i>	Autocertificazioni varie	10%	Soggetti interessati
--------------	-----------------------------	-----	----------------------

Per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., potrà ricorrere ad altri e diversi mezzi, quali audizioni di testimoni, ispezioni ed altro.

I controlli, sia puntuali che a campione, possono essere:

- **preventivi**, quando attivati e conclusi durante l'iter procedimentale;
- **successivi**, quando attivati e conclusi a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole al dichiarante. Il controllo successivo sarà effettuato esclusivamente sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari del provvedimento.

Per la particolarità delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni, relative alle situazioni reddituali dei soggetti assegnatari di alloggi di E.R.P., queste saranno controllate secondo i criteri previsti nell'apposito regolamento, che segue in calce al presente documento.

ART. 5 – MODALITA' DEI CONTROLLI

I Servizi di CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. possono attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni, per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente, accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.

Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei proprio archivi.

ART. 6 – TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli devono essere attivati, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa:

- a) entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione dell'autocertificazione, in caso di controllo preventivo;
- b) entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo favorevole al dichiarante, in caso di controllo successivo.

ART. 7 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI

Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle irregolarità e/o omissioni non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo, con comunicazione scritta, alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della stessa, con l'avvertenza che, in caso di mancata regolarizzazione, il procedimento amministrativo in relazione al quale la dichiarazione è stata resa non avrà seguito e verrà adottato provvedimento negativo. Se il procedimento amministrativo è ad istanza di parte, l'adozione del provvedimento negativo deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge 241/90.

Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo irregolare, errato, imprecisato, se sanabile, il responsabile del procedimento deve verificare: l'evidenza dell'errore, la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso e la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

In materia di verifica delle autocertificazioni rese in sede di gare di appalto e per la individuazione di irregolarità sanabili, eventualmente contenute in esse, si applica la normativa speciale di settore, di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

ART. 8 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

Qualora l'addetto al controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto a CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far adottare dal soggetto competente, ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. 445/00.

L'addetto al controllo, rilevando la falsità, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale, allegando copia della dichiarazione ed indicando gli elementi di falsità riscontrati.

Quando trattasi di controllo preventivo, il Responsabile del procedimento provvede inoltre ad escludere il soggetto che abbia autocertificato il falso, dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione. Nei provvedimenti adottati da CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A., si dovrà dare atto dell'esclusione dal procedimento dei soggetti che abbiano reso le false dichiarazioni.

Quando il controllo avviene successivamente all'emanazione del provvedimento, il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento interessato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione con eventuali dichiarazioni



false, è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante.

ART. 9 – RELAZIONE ANNUALE SULL’ESITO DEI CONTROLLI

I Responsabili di ogni Servizio predispongono annualmente una sintetica relazione circa i controlli effettuati da ciascuna unità organizzativa.

La relazione dovrà evidenziare i seguenti dati:

- a) numero percentuale di autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti svolti;
- b) numero totale dei controlli diretti ed indiretti effettuati in via preventiva;
- c) numero totale dei controlli diretti ed indiretti effettuati in via successiva;
- d) numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
- e) esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di revoca di benefici a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - casi di esclusione da procedimenti a seguito di false dichiarazioni accertate.

ART. 10 – RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In conseguenza di ciò, il regolamento sarà tempestivamente e formalmente modificato.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web della Società.

Livorno, 27/10/2014